

Pubblicato il 20/07/2023

N. 00404/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2023, proposto da EP S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. tra E.P. S.p.A. e Turrini Ristorazione s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9536505CDF, rappresentati e difesi dagli avvocati Armando Profili, Giorgia Esposito, Luigi Scarpati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Armando Profili in Napoli, via San Giacomo 40;

contro

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza - ARIC, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Dioguardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 61;

Regione Abruzzo, Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti (Drca), Laziocrea S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota protocollo n. 301816 del 17 marzo 2023 con cui la Regione Lazio
 - Direzione Regionale Centrale Acquisti, nel riscontrare alle richieste dell'ATI ricorrente "*Prot. Regione Lazio n. 0231349 del 01 marzo 2023 e n.0241949 del 03 marzo 2023, di verifica di un eventuale malfunzionamento della Piattaforma di e-procurement S.TE.L.L.A.*" ha affermato che: "*(...) La verifica svolta non ha evidenziato alcuna anomalia né errori applicativi riferibili alla piattaforma. Il Fornitore ha effettuato la generazione del pdf delle buste a ridosso della scadenza della gara, ha poi provato a caricare le buste firmate mediante comando "Importa pdf buste" utilizzando un formato non ammesso (.rar) alle 11.57, con relativo avviso. Alle 11.59.52 ha cliccato nuovamente sul comando "Importa pdf buste" per eseguire l'importazione, il sistema alle ore 12.01.10 ha restituito il messaggio di errore è stato superato "Il termine di presentazione dell'Offerta";*
 - nonché ove occorra del Manuale operativo "MOE031" quale allegato parte integrante della legge di gara, se ed in quanto lesivo degli interessi dell'ATI ricorrente;
 - nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, anche indirettamente richiamato nei suddetti atti, ivi compresa la *lex specialis*;
 - nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo dell'ATI ricorrente;
- nonché per la declaratoria di inefficacia degli eventuali provvedimenti di ammissione e/o aggiudicazione per tutti i n. 5 Lotti *medio tempore* intervenuti tra l'ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e le imprese partecipanti;
- di inefficacia del contratto eventualmente *medio tempore* stipulato tra la ARIC
 - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e l'impresa controinteressata in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo;

nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza - ARIC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con Determina n. 415 del 20 dicembre 2022, l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (d'ora in poi, ARIC), odierna resistente, ha indetto una procedura di gara per l'affidamento del "*servizio di ristorazione occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise*" articolata in n. 5 Lotti, il cui Bando è stato pubblicato sulla G.U. in data 23 dicembre 2022.

Il Disciplinare di gara, segnatamente a pag. 5, prevedeva che "*Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Piattaforma") (...) Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione "Help" – "Manuali Operativi" – "Manuali per le Imprese"*.

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione era fissato alla data dell'8 febbraio 2023 ore 12:00, poi prorogato dall'ARIC al giorno 28 febbraio 2023 ore 12:00.

In data 27 febbraio 2023, ossia il giorno prima della scadenza del termine per le offerte, l'ATI EP /Turrini, odierna ricorrente, secondo quanto dalla stessa affermato nel ricorso, aveva già caricato nella Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. (su cui è stata svolta la gara di che trattasi) parte della

documentazione di gara richiesta e alcuni dei file caricati erano in formato RAR.

Il giorno successivo, ossia il 28 febbraio 2023, parte ricorrente ha proceduto all'ultimazione dell'offerta, procedendo al caricamento di ulteriori file sul portale nell'imminenza della scadenza del termine per le offerte ma non riuscendo ad ultimare il caricamento delle proprie offerte entro le ore 12:00.

In particolare, come emerge dalla nota della Regione Lazio n. 301816 del 17 marzo 2023, di cui in epigrafe, un incaricato della società EP S.p.A. ha proceduto al caricamento delle offerte con operazioni che hanno avuto inizio alle ore 11,47, col completamento della sezione "*Caricamento lotti*", e le predette operazioni sono poi continuate con caricamento di file RAR non consentito dal sistema, che alle ore 11:59 ha comunicato l'errore con la dicitura "*Estensione 'rar' non consentita per il caricamento ZIP Buste Firmate*".

Alle ore 11:59 e 52 secondi l'incaricato di EP S.p.A. ha effettuato l'importazione del file pdf buste con segnalazione al termine del processo (ore 12:01 e 10 secondi) che erano stati superati i termini di scadenza: "*Il termine di presentazione dell'Offerta indicato nel campo 'Rispondere Entro il' è stato superato*".

Parte ricorrente non è quindi riuscita a caricare a sistema la propria offerta e, pertanto, preso atto di quanto accaduto, in pari data la capogruppo mandataria EP S.p.A. ha segnalato la circostanza, ritenuta frutto di un asserito malfunzionamento del sistema, alla Stazione Appaltante e, poi, con nota del 23 marzo 2023, i difensori della società hanno inviato all'ARIC istanza di annullamento in autotutela, cui non è seguita risposta da parte della Stazione appaltante.

Preso atto di tale mancata risposta, parte ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 aprile 2023, avverso la nota della Regione Lazio n. 301816 del 17 marzo 2023, sopra menzionata, con cui la Regione Lazio ha dato atto che non era avvenuto nessun malfunzionamento nella Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA,

chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 79, comma 5-bis, del D.lgs 50/2016 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 e 30 del D.lgs 50/2016 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 32 41 e 97 Costituzione - Violazione e falsa applicazione dei principi della trasparenza - massima concorrenza, *par condicio competitorum* - *par condicio* tra i concorrenti, *favor participationis*, legittimo affidamento – Eccesso di potere - Sproporzione – Illogicità-Irragionevolezza.

Si è costituita in giudizio, in data 28 aprile 2023, l'ARIC, depositando poi, in data 8 maggio 2023, relativa memoria.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 10 maggio 2023, è stata emessa l'ordinanza n. 89/2023, con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare *“ritenendosi prive di pregio le doglianze relative ad un preteso malfunzionamento del sistema informatico, anche alla luce della relazione depositata in atti, con cui si rappresenta che nessuna interruzione o malfunzionamento ha interessato il sistema informatico in questione”*.

Avverso tale ordinanza parte ricorrente ha proposto appello cautelare ed il Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 2776/2023, ha respinto il predetto appello *“Ritenuto che l'istanza in esame non risulta supportata da esigenze cautelari tali da imporre una decisione interinale nel brevissimo intervallo temporale che separa l'odierna camera di consiglio dalla decisione del ricorso che sarà resa in sede di cognizione piena in primo grado”*.

In vista dell'udienza di discussione le parti hanno presentato memorie finali ed, infine, all'udienza pubblica del 12 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

2.1. - Con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento della Regione Lazio n. 301816 del 17 marzo 2023, in quanto

“con lo stesso e per la prima volta, l’Amministrazione ha inopinatamente rappresentato alla odierna ATI ricorrente che il procedimento si sarebbe concluso con anomalie perché non sarebbe consentito il caricamento l’estensione “rar”, circostanza quest’ultima che contrasta con quanto effettivamente avvenuto precedentemente alla capogruppo EP spa nel caricare i predetti files”.

Secondo parte ricorrente, difatti, la stessa *“già in data 27.02.2023 e, dunque, ancor prima della data di scadenza per la presentazione della domanda, aveva diligentemente caricato sulla Piattaforma parte della documentazione e proprio parte di questa documentazione era stata caricata in formato “rar” e firmati in “.p7m” e, pertanto, atteso che in tale circostanza “il Sistema informatico della Piattaforma “S.TEL.LA” non ha segnalato alcuna anomalia e/o bloccato la procedura di caricamento mostrando il messaggio a video “Tipo Allegato non consentito”, come espressamente disciplinato dal Modulo Operativo”, ne deriverebbe che si era formato in capo alla ricorrente un legittimo affidamento circa il fatto che “fosse consentito questa tipologia di deposito e pertanto l’impedimento non può che ricadere sull’incerta e anomalia delle regole che informano la presentazione delle gare su detta piattaforma”.*

2.2. - Il motivo è infondato.

2.2.1. - Il Collegio rileva, *in primis*, che risulta smentita *per tabulas* l’affermazione di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stato un malfunzionamento del sistema, atteso che la nota della Regione Lazio impugnata espressamente esclude tale malfunzionamento e, inoltre, risulta acclarato che nella mattina del 28 febbraio 2023 sono state regolarmente presentate altre sei offerte da parte di altri operatori, a testimonianza della piena operatività del sistema e dell’assenza di malfunzionamenti dello stesso.

Acclarato quanto sopra, dunque, ne deriva che il sistema non ha presentato alcun malfunzionamento nel senso che lo stesso ha pacificamente consentito la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.

2.2.2. - Premesso quanto sopra, il Collegio rileva, in punto di fatto, che risulta accertato che parte ricorrente ha provveduto dapprima al caricamento di parte della propria offerta il giorno antecedente la scadenza per la

presentazione delle offerte, ossia in data 27 febbraio 2023, e poi ha provveduto al completamento del caricamento della propria offerta il giorno ultimo per la presentazione, ossia il 28 febbraio 2023, a ridosso del termine ultimo per la presentazione, fissato alle ore 12:00, atteso che, come da nota impugnata, l'addetto della società EP S.p.A. ha iniziato le procedure di caricamento alle ore 11:47, completando la Sezione Caricamento Lotti.

Risulta, dunque, che parte ricorrente ha proceduto al completamento dell'offerta nell'imminenza della scadenza del termine e, dunque, la stessa ha compiuto tale operazione in violazione dei principi di diligenza e di autoresponsabilità esigibili dal partecipante alle gare pubbliche, principi in base ai quali avrebbe dovuto procedere al completamento del caricamento dell'offerta con un lasso di tempo di sicurezza e non certo negli ultimi 13 minuti della gara, anche in considerazione del fatto che i documenti di gara avevano previsto un termine per la consegna delle offerte pari a 47 giorni dalla pubblicazione del bando (pubblicazione del bando in data 23 dicembre 2022 – termine per la presentazione delle offerte fissato all'8 febbraio 2023), termine poi ulteriormente ampliato con proroga per la presentazione delle offerte fissata al 28 febbraio 2023, per un totale di 67 giorni a disposizione dei ricorrenti per la presentazione delle offerte.

A fronte di un termine così ampio, dunque, risulta non diligente il comportamento di parte ricorrente che ha proceduto al completamento della propria offerta a soli 13 minuti dalla scadenza del termine e ciò anche in considerazione del fatto che, nella gara di che trattasi, ben sei delle nove offerte pervenute nei termini sono state inviate complete entro le ore 11:00 del 28 febbraio 2023 (o pochi minuti dopo), a testimonianza del fatto che la maggior parte dei concorrenti ha proceduto al caricamento delle offerte con la dovuta diligenza, ossia con un congruo margine temporale rispetto al termine di scadenza.

Il Collegio ritiene, dunque, che la presentazione (od il completamento) dell'offerta telematica nella stretta prossimità della scadenza del termine,

avvenuta nel presente caso da parte dell'odierna ricorrente a 13 minuti dalla scadenza del predetto termine, sia operazione non informata ai canoni della diligenza esigibile da parte del partecipante alla gara e, pertanto, l'eventuale errato o tardivo invio (fatto salvo il caso di malfunzionamenti del sistema che - come detto sopra - non sussistono nel presente caso) sia attività il cui rischio ricade interamente sul partecipante, non potendo lo stesso, in caso di errori nell'invio dovuti ad inconvenienti non derivanti da malfunzionamenti del sistema, invocare una remissione in termini, come statuito da condivisibile giurisprudenza secondo cui *“legittimamente la lex specialis implicasse l'esigibilità, da parte dei concorrenti, di una particolare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, da porre in essere con solerte anticipo rispetto alla scadenza, onere compensato dalla possibilità di uso diretto della propria postazione informatica, e ciò impedisce di addossare alla stazione appaltante i rischi derivanti dall'uso del modello informatico”* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 574/2023).

In particolare, il Collegio ritiene compiutamente condivisibili le considerazioni espresse in un caso analogo da significativa giurisprudenza di primo grado, secondo cui *“la Società ricorrente ha tuttavia cercato di completare la presentazione della propria domanda di partecipazione e gli annessi documenti solo negli ultimi minuti disponibili (ore 11,40 circa del giorno 31.01.2020) del termine finale concesso per la presentazione della domanda di partecipazione/offerta, pur avendo iniziato l'operazione di trasmissione della domanda il giorno prima. Secondo quieti principi giurisprudenziali, la diligenza media esigibile dall'operatore economico professionale, propria della gara per cui è causa, richiedeva senz'altro una migliore e più efficace programmazione delle operazioni necessarie per partecipare alla gara e, in particolare, per il caricamento delle offerte sulla piattaforma e per il loro tempestivo invio; ciò in quanto è «di comune conoscenza la possibile (o probabile) evenienza che i sistemi elettronici di immissione di dati “pesanti” sotto il profilo informatico possono generare “imbuti” e rallentamenti nell'approssimarsi della scadenza del termine»* (così Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1673/2019 cit.). In definitiva la ricorrente, ove si fosse attivata tempestivamente ad inviare la domanda di partecipazione/offerta, ben avrebbe potuto, a seguito del chiaro tenore del messaggio

bloccante ricevuto dalla piattaforma, compilare correttamente il D.G.U.E. (strutturato) anche per l'Impresa Ausiliaria Syntax S.r.l., risultando tale incombente chiesto a chiare lettere nel disciplinare, con preavviso delle conseguenze in caso di inosservanza. Rileva, invero, il Tribunale che, con riferimento alle procedure telematizzate si è affermato in giurisprudenza, in disparte l'ovvia possibilità di esclusione dalla selezione, laddove il partecipante non abbia messo in campo un comportamento diligente verso il corretto adempimento delle regole tecniche previste dalla legge di selezione, il principio in virtù del quale occorre una specifica prova per dimostrare il (preteso) malfunzionamento del sistema "pubblico" per la trasmissione delle domande e spetta al concorrente offrire il principio di prova del suddetto malfunzionamento informatico, atteso che a fronte di un preciso termine di presentazione delle domande/offerte, conosciuto con congruo anticipo, i candidati hanno l'onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo, con la conseguenza evidente che non avendo la concorrente trasmesso in modo tempestivo, completo e conforme la domanda nei termini prescritti, non vi sarebbe neppure spazio per l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990. L'art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nel prescrivere che "Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.." limita l'applicazione della soprariportata disposizione ai casi (effettivi) di "mancato funzionamento" o al "malfunzionamento" dei mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, non essendo certo venuti meno né il principio di autoresponsabilità dei concorrenti (in forza del quale i concorrenti non possono pretendere di scaricare sull'amministrazione problemi che essi stessi potrebbero risolvere utilizzando l'ordinaria

diligenza esigibile da un operatore qualificato, qual è l'impresa che partecipa ad una gara pubblica), nè il principio della par condicio (che impone di tener conto anche della posizione delle imprese che si sono impegnate per presentare le offerte nei termini previsti dalla lex specialis). In tale senso la prevalente giurisprudenza ha elaborato «il principio dell'equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del rischio "tecnico" di inidoneo caricamento e trasmissione dei dati su piattaforma informatica ("rischio di rete" dovuto alla presenze di sovraccarichi o di cali di performance della rete, e "rischio tecnologico", dovuto alle caratteristiche dei sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoreponsabilità dell'utente, su cui grava l'onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, salvi ovviamente i malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (fermi del sistema, mancato rispetto dei livelli di servizio, etc.), per i quali invece non può che affermarsi la responsabilità di quest'ultimo»; ciò in quanto sussistono in queste fattispecie «sia l'esigibilità, per le imprese, d'una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, compensata dalla possibilità d'uso diretto della loro postazione informatica; sia la correlata impossibilità di predicare ... l'accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall'uso del modello informatico ..., a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose» (così Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1673/2019 in data 10 giugno 2019). Del resto, - «Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l'informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell'infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest'ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. ..(Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352).» (TAR Puglia - Lecce, Sez. III, sentenza n. 687/2022).

2.2.3. - Per quanto attiene, poi, alla tipologia di file ammessi dal sistema, che secondo parte ricorrente avrebbe ingenerato il ritardo nel caricamento della propria offerta in quanto solo in sede di completamento del predetto caricamento sarebbe emersa la circostanza che i file con estensione RAR non

erano ammessi, il Collegio ritiene che non vi fossero dubbi sulla unica tipologia di file ammessi a gara, ossia i file con estensione ZIP.

Il Manuale Operativo del sistema telematico STELLA, agli atti, afferma, infatti, a p. 34, che, per quanto attiene alla tipologia di file, *“in questa sezione il Sistema elenca i formati ammessi; Il Sistema non permetterà in alcun modo il caricamento di documenti con estensioni diverse da quelli indicati.”* e, pertanto, una volta acclarato che il file RAR non era fra i file ammessi ne derivava, pacificamente, che lo stesso era vietato, come condivisibilmente sostenuto dall'Amministrazione resistente secondo cui *“La circostanza che il Manuale Operativo non avesse espressamente indicato che l'estensione "rar" non fosse vietata è irrilevante, in quanto a pag. 34, punto 4 del Manuale è espressamente indicato che nella Sezione "Tipo File" il Sistema elenca i formati ammessi, con la logica conseguenza che quelli non espressamente elencati sono evidentemente ritenuti non ammessi?”*.

Inoltre, su tale punto, il Collegio rileva che, come evidenziato nella tabella log di sistema contenuta nella nota n. 301816 della Regione Lazio qui impugnata, si evince che alle 11:53:16 l'incaricato della società EP S.p.A. ha intrapreso l'attività *“Generazione PDF da firmare in unico ZIP del documento Offerta”* e, dunque, anche in questo momento risultava chiaro che il documento PDF da firmare doveva essere mutato in un formato ZIP.

Ne deriva, dunque, che risultava chiaro che il formato RAR era un formato non consentito in quanto lo stesso non era previsto dalla documentazione di gara come formato ammesso.

2.2.4. - Per quanto attiene, poi, alla sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente circa la tipologia di file che potevano essere caricati, ossia che anche i file RAR potevano essere caricati a sistema in quanto lo stesso sistema, in data 27 febbraio 2023, aveva consentito alla ricorrente tale operazione, il Collegio rileva, *in primis*, che ciò risulta affermato nel ricorso ma non confermato da parte resistente, la quale nulla ha dedotto in merito all'attività svolta da parte ricorrente nella giornata del 27 febbraio 2023.

In ogni caso, il Collegio rileva che se anche ciò fosse avvenuto, il caricamento dei file RAR in data anteriore non configurerebbe in capo alla ricorrente un affidamento legittimo, atteso che tale operazione risulta contraria alle indicazioni contenute nel Manuale Operativo del sistema telematico STELLA e non è mai stata oggetto di una validazione espressa da parte dell'Amministrazione, ad esempio mediante risposta ad uno specifico quesito in merito, e dunque il mero dato tecnico, si ribadisce non confermato da parte resistente, non poteva condurre alla maturazione di una posizione di legittimo affidamento in capo alla ricorrente, la quale doveva espressamente consultare le istruzioni del Manuale Operativo che fornivano le debite indicazioni sulla tipologia di file ammessi e uniformarsi ad esse e, se del caso, investire l'Amministrazione di apposito quesito in merito qualora sorgessero dubbi in merito alla predetta tipologia di file.

In altri termini, la puntuale indicazione nei documenti di gara della tipologia dei file ammessi rende non possibile l'ingenerarsi di una situazione di legittimo affidamento in capo al concorrente che usi nelle gare telematiche una tipologia di file diversa da quella espressamente (e puntualmente) prevista dalla legge di gara e senza che la Stazione appaltante sia stata investita di una espressa domanda (cui abbia risposto) nel caso in cui una tipologia di file diversa risultasse essere stata caricata, e ciò in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui *“in disparte il caso in cui il concorrente non sia riuscito a finalizzare la partecipazione alla gara a causa di un malfunzionamento del sistema imputabile al gestore (ex multis: Cons. St., sez. III, 29 luglio 2020 n. 4811), in giurisprudenza è stato già affermato che le forme informatico-telematiche richiedono l'osservanza diligente delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, talché sono posti a carico dell'offerente i rischi dell'eventuale erroneo utilizzo della piattaforma elettronica (T.A.R. Campania, sez. VIII, 18 settembre 2020 n. 3882; T.A.R. Puglia, sez. II, 17 dicembre 2018 n. 1609). Infatti, come rimarcato in un precedente della Sezione (T.A.R. Puglia, sez. II, 17 dicembre 2018 n. 1609), è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, alle previsioni di bando e alle norme tecniche, nell'utilizzazione delle forme*

digitali, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura, la cui disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti (par condicio); l'inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane quindi a rischio del partecipante nell'ambito della propria autoresponsabilità.” (TAR Puglia – Bari, Sez. II, sentenza n. 786/2021).

3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto.

4. - Dall'infondatezza del ricorso e dalla conseguente legittimità dell'operato della Stazione appaltante ne deriva, altresì, l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente.

5. - Le spese di giudizio, *ex art. 91 c.p.c.*, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti delle parti costituite mentre nulla risulta dovuto per le spese nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Lazio e Laziocrea S.p.A. in ragione della mancata costituzione in giudizio delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di ARIC, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti di Regione Lazio, Regione Abruzzo e Laziocrea S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO